

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02884****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 168 del 29/04/2009

FirmatariPrimo firmatario: [DELFINO TERESIO](#)

Gruppo: UNIONE DI CENTRO

Data firma: 29/04/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

I PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
delegato in data 29/04/2009

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02884

presentata da

TERESIO DELFINO

mercoledì 29 aprile 2009, seduta n.168

DELFINO. -

Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- Per sapere - premesso che:

l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva attribuito alle amministrazioni pubbliche la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva, ad esclusione di magistrati e professori universitari (ai quali tale disposizione non era applicabile);

in sede di esame del progetto di legge - di iniziativa del Governo - sulla riforma del pubblico impiego (A.C. 2031), il Senato ha approvato un emendamento, che ha modificato tale disposizione, estendendo la deroga dei 40 anni anche ai primari ospedalieri;

con un voto dell'Assemblea della Camera, la citata disposizione è stata soppressa e sostituita da una ulteriore disposizione, la quale - intervenendo sempre sull'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 - ha previsto che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro riguardasse i dipendenti con 40 anni di anzianità effettiva (e non solo contributiva);

la norma citata è, nel frattempo, divenuta legge (articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009), con ciò modificando in via definitiva il testo del decreto-legge originario;

il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, stabilisce infatti che, al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sia più previsto che al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=11816&stil... 29/05/2009

risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, bensì che tale facoltà valga, invece, solo in presenza del requisito dei 40 anni di effettivo servizio prestato dal dipendente interessato;

a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, risulta che talune amministrazioni abbiano interpretato le nuove disposizioni come «interdittive» delle procedure di soluzione del rapporto di lavoro già avviate prima dell'approvazione della legge n. 15 (sospendendo, di fatto, le procedure di soluzione del rapporto di lavoro), mentre altre amministrazioni avrebbero affermato che i procedimenti già avviati non siano in alcun modo influenzabili dalle nuove disposizioni: in questo secondo caso, dunque, le procedure di soluzione del rapporto di lavoro già instaurate dalle amministrazioni competenti andrebbero avanti -:

se sia intenzione del Ministro rendere - come da più parti invocato - un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, anche mediante l'eventuale adozione, per quanto di competenza, di un apposito atto amministrativo. (4-02884)